



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 29/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **2019**, addì **29** del mese di **gennaio** alle ore **13:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PAOLO CANOCCHI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CANOCCHI PAOLO	SINDACO	Presente
ANDREUCCI LODOVICO	ASSESSORE	Presente
GALGANI ALBERTO	ASSESSORE	Assente
MORETTI MICHELA	ASSESSORE	Presente
COTOLONI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
AGGRAVI SOFIA	ASSESSORE	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **ANGELO CAPALBO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari
Anno: 2018
Numero: 1562

OGGETTO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507, con il quale, in attuazione della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 è stata disciplinata l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta e dei Diritti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13.02.1995, successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.02.2000, con atto n. 24 del 10.03.2006, con atto n. 22 del 06.03.2008, con atto n. 121 del 30.09.2010, in ultimo con atto n.48 del 14.06.2013, tutte esecutive ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007 in cui viene ribadito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 172 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in cui viene stabilito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali....", costituiscono allegati del bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del sopra citato Testo unico delle Leggi degli Enti locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione delle tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 05.02.1998, approvata e fatta propria dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 17/02/1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano stabilite, al fine di dare applicazione alle norme testé riportate, nonché alla Legge Finanziaria per l'anno 1998, n. 449/97 (art. 11 co. 10), le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con un aumento del 20% e con decorrenza 1 gennaio 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29.02.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni previste dall'art. 30 comma 17 della Legge Finanziaria per l'anno 2000 n. 488/99 in cui viene precisato che: "all'art. 11 comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, dopo le parole "20% a decorrere dall'1 gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50% a decorrere dall'1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato", incrementando per l'anno 2000 della misura del 20% le tariffe della sola imposta di pubblicità per le superfici superiori al metro quadrato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 30.01.2001 con la quale, recependo quanto previsto nella sopra citata Legge Finanziaria per l'anno 2000, e dietro richiesta della società concessionaria del servizio, sono state aumentate per l'anno 2001 della misura del 10% le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativamente alle superfici superiori al metro quadrato e del 30% quelle relative ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni sempre con superficie superiore al metro quadrato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 92 del 24.11.2005, delle successiva modifica avvenuta con atto dello stesso organo n. 80 del 31.10.2006, con atto n. 119 del 27.11.2008, e delle successive modifiche e/o integrazioni, tutte esecutive ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 15.01.2009, e successivo atto del 17.12.2009, e' stato dichiarata la risoluzione del contratto per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni con la società Tributi Italia spa, gestore del servizio ormai da diversi anni, causa continui inadempimenti contrattuali della stessa società;

DATO ATTO, altresì, che dal giorno 18.12.2009 il servizio di cui sopra viene svolto in gestione diretta da questo comune;

CONSIDERATO che a far data dal 01.02.2015, anche il *front-office* della pubblicità temporanea e delle pubbliche affissioni, viene gestito direttamente con personale dipendente del Comune mentre è affidato in appalto il servizio attacchinaggio;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe di cui trattasi per l'anno 2018 nella stessa misura di quelle determinate per gli anni d'imposta precedenti;

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15 del 10/01/2018 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata, in riferimento all'art. 114 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, ritenendo soppressa la possibilità di apportare maggiorazioni all'imposta di pubblicità, anche nelle delibere di conferma delle tariffe già approvate, o rinnovate tacitamente, in quanto una maggiorazione eliminata dal legislatore non può essere prorogata. In particolare la Corte afferma: *"Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente"*.

DATO ATTO che l'interpretazione della Corte Costituzionale comporta *ope legis* una riduzione delle tariffe deliberate fino al 2012 per gli anni successivi e fino al 2018;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non ha riproposto il blocco degli aumenti delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate nell'anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

VISTO che la stessa Legge di "Bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62:

- all'articolo 1, comma 917, consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamenti vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta della pubblicità pagate negli anni 2013-2018 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018;
- all'articolo 1, comma 919, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

OSSERVATO che questa Amministrazione, in passato, ha già adottato gli aumenti sino al 50% per le superfici maggiori di un metro quadrato, soggette all'imposta sulla pubblicità ed alle pubbliche affissioni;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 507/1993 per la pubblicità le superfici inferiori ad un metro sono da considerarsi comunque arrotondate al metro quadro ai fini imponibili;

RITENUTO, quindi:

- confermare le tariffe già approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, esecutiva, in quanto già maggiorate fino al 50% rispetto alle tariffe di cui al suddetto D.Lgs 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
- per i soli diritti di pubbliche affissioni riportare le tariffe per le superfici inferiori ad un metro alla tariffa base prevista dal D.Lgs 507/93;

ACCERTATO che il vigente regolamento, in ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 14.06.2013, all'art. 16, comma 3, prevede che l'imposta deve essere versata entro gg. 30 dalla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 - Servizi Finanziari" - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. per quanto in narrativa meglio specificato:
 - a) confermare per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni le tariffe già approvate con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2018, esecutiva, in quanto già maggiorate fino al

50% delle tariffe di cui al D.Lgs 507/1993, precisando, altresì, che per la sola imposta di pubblicità le superfici inferiori ad un metro sono da considerarsi comunque arrotondate al metro quadro ai fini imponibili, ex art. 7 del suddetto D.Lgs 5047/1993;

- b) per i soli diritti di pubbliche affissioni riportare le tariffe per le superfici inferiori ad un metro alla tariffa base prevista dal D.Lgs 507/1993;
- 2. di dare atto, pertanto, che le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019 sono quelle risultanti dal prospetto allegato al presente atto, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data in cui é divenuta esecutiva, e comunque, entro gg. 30 dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come da normativa in materia;
- 4. con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO CANOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANGELO CAPALBO

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (Classe IV)

**TARIFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO 2019**

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' (art. 12)

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1)

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).

Per ogni metro quadro di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b)

PUBBLICITA' NORMALE

DA 0,301 CMQ A 1 MQ. - Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

Per una durata non superiore a 3 mesi € 1,61 al mese e frazione.

Per una durata superiore a 3 mesi € 16,11 per anno solare

A PER SUPERFICIE DA MQ.1 A MQ. 5,50		B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 5,50 E 8,50 (A maggiorata del 50%)		C PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,50 (A maggiorata del 100%)	
Per una	Per una	Per una	Per una	Per una	Per una

durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.
€2,01	€20,14	€3,02	€30,21	€4,03	€40,28

PUBBLICITA' LUMINOSA MAGGIORATA DEL 100% - ART. 7 COMMA 7

DA 0,301 CMQ A 1 MQ. - Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

Per una durata non superiore a 3 mesi € 3,22 al mese e frazione.

Per una durata superiore a 3 mesi € 32,22 per anno solare.

D PER SUPERFICIE DA MQ.1 A MQ. 5,50 (A maggiorata del 100%)		E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 5,50 E 8.50 (A maggiorata del 150%)		F PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,50 (A maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi	Per una durata superiore a tre mesi	Per una durata non superiore a tre mesi	Per una durata superiore a tre mesi	Per una durata non superiore a tre mesi	Per una durata superiore a tre mesi

per mese e frazione al mq.	ogni solare al mq.	per mese e frazione al mq.	ogni solare al mq.	per mese e frazione al mq.	ogni solare al mq.
€4,02	€40,28	€5,04	€50,35	€6,04	€60,43

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13).

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (*comma 1*).

Per ogni metro quadrato di superficie.

A) ALL'INTERNO.

DA 0,301 CMQ A 1 MQ. - Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

Da 0,301 cmq a 1 mq: € 16,11 ad anno solare

Per superfici maggiori di 1 mq € 20,14.

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

DA 0,301 CMQ A 1 MQ. - Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

€ 16,11 per anno solare.

A PER SUPERFICIE DA MQ.1 A MQ. 5,50	B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 5,50 E 8.50 (A maggiorata del 50%)	C PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,50 (A maggiorata del 100%)
Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.
€20,14	€30,21	€40,28

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a i trasporti per suo conto (comma 3).

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare	
		senza rimorchio	Con rimorchio
.			

a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€89,24	€178,48
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€59,50	€119,00
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€29,75	€59,50

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14).

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (*commi 1 e 3*).

DA 0,301 CMQ A 1 MQ. - Art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993 "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."

PER CONTO ALTRUI Da 0,301 a 1 mq.		PER CONTO PROPRIO Da 0,301 a 1 mq.	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.
€4,96	€49,58	€2,48	€24,79

PER CONTO ALTRUI Da 1 mq.		PER CONTO PROPRIO Da 1 mq.	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese e frazione al mq.	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare al mq.
€6,20	€61,97	€3,10	€30,99

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e alla superficie adibita alla proiezione (*commi 4 e 5*).

PER OGNI GIORNO			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del.....% per il periodo turistico dal.....al..... ...	
A Per i primi 30 giorni (comma 4)	B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	C Per i primi 30 giorni (comma 4) (A maggiorata del.....%)	D Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (B maggiorata del.....%)
€3,10	€1,55		

4) PUBBLICITA' VARIA (art. 15).

Comma	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			A normale	B maggiorata per il periodo turistico dal.....al..... (A maggiorata del.....%) .
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato superiore al primo..... Da 0 a 1 MQ.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€20,14
2			€16,11	

<p>Publicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati</p>	<p>Per ogni giorno e frazione</p>	<p>€74,37</p>	<p>.....</p>
<p>Publicità eseguita con palloni frenati e simili.....</p>	<p>Per ogni giorno o frazione</p>	<p>€37,18</p>	<p>.....</p>
<p>Publicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.....</p>	<p>Per ogni giorno o frazione</p>	<p>€3,10</p>	<p>.....</p>

	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.....	Per ogni giorno o frazione	€9,30	
--	--	----------------------------	--------------	--

DIRITTI DI AFFISSIONE

TARIFFA BASE Formato 70x100 ART. 19.2 (minore di 1mq.)

G g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
€	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
G G.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
€	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

- 19.3 AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE**
19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE
19.5 PREFISSATA - MAGGIORAZIONE DEL 100% DEL DIRITTO

TARIFFA BASE Altri formati (maggiori di 1 mq.)

G g.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
€	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
G G.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
€	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

19.3 AFFISSIONE INF. A 50 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE

19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI - MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL DIRITTO BASE

19.5 PREFISSATA - MAGGIORAZIONE DEL 100% DEL DIRITTO

22.9 URGENZA (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi) – 10% sulla tariffa base con un minimo di €25,82.



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1562/2018**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE RISORSE UMANE
Parere/visto di regolarità contabile
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa
(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1562/2018

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della
deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 29/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)